



---

**Consiglio del 19 maggio 2015**

**Punto 2 all' ODG**

**Sintesi dei principali contenuti della riunione del Comitato esecutivo del 5 maggio 2015**

**ALLEGATO 2.1.**

**Modifiche alla legge 52**



Documento per la discussione al 12 maggio 2015

## **LEGGE 21 FEBBRAIO 1991, n. 52**

### **Disciplina della cessione dei crediti di impresa**

#### **Proposta articolato**

##### Art. 1 Ambito di applicazione

1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
  - a) Il cedente è un imprenditore;
  - b) I crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
  - c) Il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato **dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385** il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da **e/o nei confronti di** soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.
2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.

##### Art. 2 Abrogato

##### Art. 3 Cessione di crediti futuri e di crediti in massa

1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.
2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.
3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
4. La cessione in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.

##### Art. 4 Garanzia di solvenza

1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte alla garanzia.



#### Art. 5 Efficacia della cessione nei confronti dei terzi

1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione e il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:
  - a) Agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
  - b) Al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
  - c) Al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento;

**Ibis. Ai fini della data certa del pagamento fanno piena prova anche l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 o l'annotazione del pagamento sul conto del cessionario per gli interventi di cui all'art. 1.**

2. E' fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.
3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.

#### Art. 6 Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto

1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.
2. E' fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4.

#### Art. 7 Fallimento del cedente

1. **Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 non sono revocabili ai sensi dell'art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.**
2. **Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'art. 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1.**



3. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
4. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 3.

## **Proposta di modifica della Legge 52/91: ulteriori riflessioni in Commissione Legale**

Facendo seguito alle osservazioni emerse in sede di Consiglio di Assifact, la Commissione Legale riunitasi il 20 aprile u.s. ha ulteriormente analizzato e valutato, con il contributo del Prof. Avv. Renato Clarizia, i seguenti profili della proposta in parola:

- i. il limite del quarto ai fini della citata esenzione;
- ii. la sostenibilità dell' esenzione dalla revocatoria per gli interventi pro solvendo;
- iii. la sostenibilità dell' esenzione dalla revocatoria per gli interventi in cui il pagamento non sia integrale per le modalità operative osservate;
- iv. estensione dell'applicazione della Legge alle società che svolgono attività di acquisto di crediti nei confronti di società del proprio gruppo non intermediari finanziari.

### **i. Il limite del "quarto" ai fini dell'esenzione dalla revocatoria**

In merito al profilo sub i), la Commissione ricorda che l'indicazione del limite alle competenze del factor pari ad "un quarto del valore nominale" era stato inserito, nella proposta, al fine di indicare con maggiore determinatezza un carattere di anomalia dell'operazione, richiamando l'espressa previsione riportata nell'art. 67, n. 1, 1° comma L.F. che indica tale limite per gli atti a titolo onerosi al superamento del quale l'operazione si configura come "anomala" e pertanto può essere esperita la revocatoria.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, pertanto, la Commissione conferma la validità della previsione di tale limite, sottolineando altresì che detto limite risponde anche a profili di opportunità, consentendo:

- di limitare la portata "corporativa" dell'intervento legislativo proposto e di facilitarne l'accettazione in sede di discussione parlamentare, e
- di evitare il rischio di letture giurisprudenziali che introducano limiti potenzialmente più sfavorevoli in assenza di riferimenti precisi nella legge.

Pertanto, stante la *causa vendendi* della cessione, anche ove il riferimento al limite del "quarto" venisse eliminato dalla proposta, parrebbe legittimo il potersi riferire alla suddetta previsione della Legge Fallimentare da parte dell'eventuale curatore, in presenza di operazioni in cui le competenze del factor superano il limite del quarto.

Per tutto quanto sopra, la Commissione, analizzata ulteriormente la questione, **conferma l'opportunità di prevedere un limite alle competenze del factoring**. Detto limite può comunque non essere esplicitato nella normativa richiamando i limiti previsti nell'art. 67, n. 1, 1° comma L.F.

E' necessario evidenziare che, in caso di eliminazione del limite del "quarto" dalla proposta:

- 1) la curatela potrà comunque eccepire il limite generale previsto per gli atti anomali di cui all'art. 67, n. 1, 1° comma L.F.;
- 2) l'indeterminatezza potrebbe lasciare spazio a letture giurisprudenziali anche più sfavorevoli;
- 3) appare comunque opportuno che detto limite costituisca margine di manovra per l'Associazione in caso di apposita richiesta in sede di discussione parlamentare.



## ii. La sostenibilità dell' esenzione dalla revocatoria per gli interventi pro solvendo

in merito al profilo sub ii), va senz'altro evidenziato che la tutela dalla revocatoria per le operazioni pro solvendo presenta comunque un aspetto di vulnerabilità rappresentato dalla eventuale richiesta di rimborso (regresso) nel caso di mancato pagamento del debitore ceduto.

Qualora il cedente restituisca le anticipazioni e poi fallisca, tale restituzione se avvenuta nel periodo sospetto sarebbe potenzialmente soggetta a revocatoria non distinguendosi da alcun altro pagamento eseguito dal soggetto, poi, fallito e, pertanto, lesivo della *par condicio creditorum*.

A tal riguardo, comunque, si evidenzia che l'esercizio del diritto di rivalsa costituisce una facoltà del cessionario che potrebbe non esercitarlo; conseguentemente appare corretto tenere distinto l'esercizio di tale facoltà dall'atto di cessione del credito che rimarrebbe esente da revocatoria.

Tuttavia, si fa presente che, in costanza di adempimento da parte del debitore ceduto, non si configura alcun rischio di revocatoria dell'operazione. Pertanto, il rischio di revocatoria potrebbe configurarsi esclusivamente nel caso di rivalsa sul cedente.

In considerazione di quanto sopra, nonché della presenza di casistiche dove la distinzione fra pro soluto e pro solvendo appare meno netta, pur sottolineando che l'eventuale pagamento da parte del cedente in caso di attivazione della rivalsa da parte del factor può essere soggetto a revocatoria, la Commissione **non ritiene opportuno modificare la proposta per limitare l'esenzione da revocatoria al solo pro soluto.**

## iii. la sostenibilità dell' esenzione dalla revocatoria per gli interventi in cui il pagamento non sia integrale

In merito al profilo sub iii), si ricorda che la questione, già esaminata in Commissione, aveva ricevuto una valutazione di massima positiva sul punto che affinché si possa sostenere la effettiva sostituzione del denaro al credito, occorre che il cedente abbia conseguito il corrispettivo. Pertanto in questa premessa troverebbero senza dubbio ingresso gli interventi sotto sconto e gli interventi di anticipo al 100% anche se con interessi posticipati (sino ad una certa data). Successivamente in Commissione era stato evidenziato che così operando non veniva tutelata l'operatività prevista dall'art. 5 n.1 della l.n.52/91 di un "pagamento in tutto o in parte": al fine di far rientrare tale ipotesi nella esenzione dalla revocatoria si era ipotizzato di fare riferimento all'accordo tra cedente e factor che il corrispettivo doveva essere riferito al valore nominale del credito.

Tale soluzione, se da un lato consente di affermare che sussiste un debito del Factor verso il cedente per quanto non (ancora) corrisposto, dall'altro lato si espone alla critica che in tale operatività non sussisterebbe quella "sostituzione di denaro ai crediti" che è stata posta a fondamento della proposta di modifica.



Tuttavia, si fa presente che tale sostituzione sarebbe solo (parzialmente) differita, e che al "credito" iniziale si sostituisce, in caso di anticipazione parziale, una quota in "danaro" e una quota in "credito", rappresentata dal credito che il cedente ha nei confronti dell'intermediario finanziario.

La Commissione non ravvede pertanto, neppure in caso di pagamento parziale del corrispettivo, una differenza nelle prestazioni tale da costituire danno alla massa dei creditori e, pertanto, **non ritiene necessario limitare l'esenzione alle sole operazioni il cui corrispettivo sia integralmente pagato in via anticipata.**

**iv. estensione dell'applicazione della Legge alle società che svolgono attività di acquisto di crediti nei confronti di società del proprio gruppo non intermediari finanziari**

La Commissione conferma l'opportunità di estendere dell'applicazione della Legge alle società che svolgono attività di acquisto di crediti nei confronti di società del proprio gruppo non intermediari finanziari modificando come segue l'art. 1, comma 1, lettera c):

" [...] impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da e/o nei confronti di soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari".

Ritiene altresì opportuno che tale modifica venga inserita nella proposta di intervento sulla Legge 52/91 congiuntamente alle altre modifiche proposte, ritenendo complicato intervenire in fasi successive del processo parlamentare.

